

NATURA E LIMITI DEL VINCOLO SPORTIVO

di Paolo Moro*

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. Il vincolo sportivo dell'atleta non professionista - 2. Il vincolo sportivo come contratto associativo - 3. La violazione dei diritti indisponibili dell'atleta - 4. La patrimonializzazione dell'atleta - 5. La libertà dell'atleta nell'ordinamento sportivo vigente - 6. Il vincolo dei calciatori - 7. Il vincolo dei cestisti - 8. Il vincolo dei pallavolisti.

1. Considerazioni preliminari.

Il vincolo sportivo dell'atleta non professionista.

Il diritto fondamentale dell'atleta di svolgere liberamente in Italia l'attività agonistica in forma non professionistica è tuttora gravemente compromesso dal vincolo sportivo, al quale egli si assoggetta tuttora per un tempo indeterminato o, comunque, irragionevole con la famigerata sottoscrizione del «cartellino» che ne certifica la relazione con una società.

Infatti, nonostante le recenti e del tutto insufficienti riforme che hanno segnato i regolamenti di alcune federazioni sportive (come la FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio o la FIP, Federazione Italia-

* PAOLO MORO è avvocato, già Ricercatore confermato di Filosofia del diritto, è attualmente Professore a contratto di Informatica giuridica nella sede di Treviso della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova nonché docente di Teoria e tecnica dell'argomentazione giudiziale nella Scuola interateneo di specializzazione per le professioni legali di Padova. È tra i soci fondatori del Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica (CERMEG), associazione di studiosi degli atenei di Trento, di Padova e di Verona. È anche coordinatore della Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, oltre che direttore responsabile della rivista telematica di giurisprudenza «Forum Naonis» (<http://www.forumnaonis.it>).

na di Pallacanestro), permane consolidato nell'ordinamento dello sport italiano il principio generale secondo cui il tesseramento dei giovani e dei dilettanti si costituisce come legame associativo senza assennati limiti di tempo e senza possibilità di essere sciolto se non con il consenso della società di appartenenza.

È indubitabile che la firma del «cartellino» sia un atto necessario per poter praticare una disciplina individuale o di squadra comunque organizzata dalle federazioni sportive che, nell'ambito della vigilanza attribuita dalla legge al CONI, gestiscono l'attività agonistica di qualunque livello in condizioni di obiettivo monopolio e, dunque, impongono agli atleti tesserati le condizioni, spesso vessatorie, stabilite dai regolamenti da esse emanati.

Pertanto, è noto che, se intende partecipare alle competizioni organizzate dalle federazioni sportive italiane, il giovane dilettante è costretto a stipulare il vincolo e a devolvere irrevocabilmente la titolarità delle proprie prestazioni sportive alla società con la quale si affilia, con conseguente compressione involontaria (nonostante il tesseramento appaia come una manifestazione di assenso e di autonomia negoziale) della propria libertà agonistica.

Tenuto conto di alcune eccezioni che, in quanto tali, confermano la regola generale del tesseramento a durata indeterminata, il vincolo così assunto viene stabilito senza un termine e lega vita natural durante l'atleta tesserato non tanto alla federazione sportiva d'appartenenza (che ha solo il compito di detenere e controllare i trasferimenti e i tesseramenti), quanto piuttosto alla società nella quale milita, agli amministratori della quale viene consegnato il potere di decidere unilateralmente la durata del «cartellinamento».

Come sarà rilevato più ampiamente nella parte successiva del presente lavoro, le norme organizzative delle federazioni (compresa la FIGC) hanno escluso e continuano ad escludere un termine ragionevole di scadenza del rapporto associativo, vietando esplicitamente la validità del recesso unilaterale dell'atleta indipendentemente dall'approvazione societaria, in contrasto con i più elementari principi dell'ordinamento giuridico in materia di libertà di associazione.

È paradossale che questa situazione di soggezione a tempo indeterminato, che può essere interrotta soltanto dal consenso della società che detiene il vincolo, valga soltanto per i minori d'età e per i dilettanti che, di regola, sono autentici «amatori» che giocano senza fine di lucro.

Per converso, lo svincolo degli sportivi professionisti dopo un certo periodo di tempo e con l'elaborazione di vari parametri di calcolo per i trasferimenti è stato stabilito dalla legge 23 marzo 1981 n. 91, successivamente modificata dalla legge 18 novembre 1996, n. 586.

L'art. 16 dell'ordetta legge ha disposto espressamente l'abolizione del vincolo sportivo, istituito definito letteralmente come «limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista».

2. Il vincolo sportivo come contratto associativo.

In contrasto con chi approva la concezione collettivista o statualista dello sport, nel presente lavoro si intende rimarcare che il valore negoziale ed associativo delle carte federali appare indubitabile, con la conseguenza che il vincolo sportivo ha natura di contratto associativo aperto, sostanziandosi nell'approvazione diretta del tesseramento con la società e indiretta delle clausole statutarie regolamentari dell'ente organizzatore.

Stipulando il tesseramento, infatti, l'atleta instaura un autentico rapporto contrattuale con la propria associazione e, conseguentemente, accetta le clausole statutarie e regolamentari della relativa federazione, richiamate talora espressamente nei moduli ai quali viene apposta la relativa sottoscrizione.

Questa tesi è suffragata da inequivocabili argomenti rinvenibili nella legislazione, nella giurisprudenza e nella più avveduta dottrina¹.

¹Si vedano tra gli altri AA.VV. (2002) *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, a cura di Paolo Moro, Euro 92 Editrice, Pordenone. E. CROCETTI BERNARDI (2002) *Le discriminazioni nei confronti degli atleti stranieri*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, a cura di Paolo Moro, Euro 92 Editrice, Pordenone. A. DE SILVESTRI (1991) *Potestà genitoriale e tesseramento minorile*, in *Riv. dir. sport.*, p. 297 e sg. A. DE SILVESTRI (1993) *Enfatizzazione delle funzioni e "infortuni giudiziari" in tema di sport*, in *Rivista di diritto sportivo*, 2-3, p. 370 e sg. A. DE SILVESTRI (2002) *La riforma del calcio dilettantistico in tema di vincoli e di accordi economici*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, a cura di Paolo Moro, Euro 92 Editrice, Pordenone. A. DE SILVESTRI E ALTRI (2004), *Il diritto dello sport*, Le Monnier, Firenze. P. LOMBARDI (2002) *Il vincolo degli atleti nel diritto dello sport internazionale*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, a cura di Paolo Moro, Euro 92 Editrice, Pordenone. E. LUBRANO (2003) *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Roma. P. MORO (1999) *Questioni di diritto sportivo. Casi controversi nell'attività dei dilettanti*, Euro 92 Editrice, Pordenone.

Nella legislazione, è noto che alle federazioni sportive nazionali è stata attribuita la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, con esplicito assoggettamento al codice civile (art. 15, co. 1, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242). Peraltro, nel disciplinare lo sport professionistico all'inizio degli anni Ottanta, il legislatore aveva ritenuto scontata questa configurazione dell'istituto del vincolo sportivo, ricondotto espressamente (come già riferito) alle «limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista» (art. 16, legge 23 marzo 1981 n. 91).

In giurisprudenza, è stato stabilito che i regolamenti delle federazioni sportive nazionali, nel disciplinare i rapporti negoziali tra le società sportive e tra le stesse società e gli atleti, si configurano come atti di autonomia privata perché sia le società che gli sportivi, con l'aderire alle federazioni, manifestano la volontà di sottostare per il futuro alle disposizioni federali che disciplinano i contratti posti in essere nell'ambito dell'organizzazione sociale².

Inoltre, si è rimarcato che lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione non riconosciuta costituiscono espressione di autonomia negoziale, nell'ambito di un fenomeno (quello associativo) in cui il perseguimento di comuni interessi costituisce oggetto di un impegno contrattualmente assunto dai singoli associati, con la conseguenza che «l'interpretazione dei suddetti atti è soggetta alla disciplina prevista per i contratti e che l'accertamento della volontà degli stipulanti costituisce indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito»³.

Per converso, sul punto specifico, si è considerata «del tutto inconferente la problematica del diritto di associazione e di dissociazione», in quanto «il rapporto contrattuale instaurato tra il ricorrente e l'associazione resistente non potrebbe ritenersi di natura associativa» integrando, invece, «un rapporto sinallagmatico di natura atipica che consente, da un lato, all'associazione di utilizzare una risorsa umana per perseguire i propri fini istituzionali ed offre, dall'altro, all'atleta la possibilità di esercitare in forma organizzata l'attività ludica-sportiva»⁴.

Inoltre, con una motivazione egualmente discutibile, è stata negata la natura contrattuale del vincolo sportivo al fine di sottrarre al

² Cass. Civ., sez. III, 5 aprile 1993, n. 4063 in *Foro it.* 1994, I, 136; *Riv. dir. sport.* 1993, 493.

³ Cassazione civile, sez. I, 21 giugno 2000, n. 8435 in *Giust. civ. Mass.* 2000, 1364.

⁴ Cfr. Tribunale di Gorizia, ord. 5 luglio 2001.

sindacato di nullità previsto dall'art. 1418 c.c. il tesseramento di un atleta minore con una società affiliata alla FIP, affermandosi che «la presenza del vincolo sportivo non rappresenta una insostenibile limitazione alla libera esplicazione dell'attività sportiva»⁵.

In dottrina, gli interpreti più avvertiti e vicini alla prassi⁶ hanno considerato il fenomeno del vincolo a tempo indeterminato come del tutto assimilabile al contratto associativo aperto, denunciandone l'invalidità proprio sul piano della manifestazione di volontà negoziale per contrasto con la libertà dell'attività sportiva.

Epperò, questa grave limitazione contrattuale della libertà agonistica dell'atleta è stata variamente delineata, pur considerandosi insuperabile la configurazione contrattuale: così, si è ricondotto il vincolo sportivo nel patto di non concorrenza oppure nel divieto di recesso unilaterale, senza riflettere sull'invalidità radicale di un atto di disposizione implicante la rinuncia per un tempo illimitato o, comunque, irragionevole alla possibilità di dimettersi volontariamente dal rapporto associativo con la società che, a sua volta, è affiliata alla federazione.

Dopo l'esplicita qualificazione civilistica assegnata dal legislatore alle federazioni sportive, convalidata dalle nuove disposizioni in materia di riassetto del CONI e di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138), non sarebbe accettabile sostenere che gli atleti non sono associati e che il tesseramento concerne una particolare modalità di svolgimento dell'organizzazione dello sport in Italia oppure che il vincolo sportivo è un istituto che riguarda l'interesse superiore della federazione.

Tali opinioni contrastano con la struttura stessa dell'ordinamento sportivo. Nella costituzione del rapporto associativo, di regola rappresentata da un modulo o un «cartellino» da sottoscrivere per approvazione, si richiamano o si dovrebbero richiamare *per relationem* le regole (contrattuali) dello statuto della società e dei regolamenti della federazione: pertanto, il carattere contrattuale di tali norme non può essere negato senza postulare apoditticamente l'esistenza di obbligazioni provenienti da diversa fonte giuridica, con conseguente ed

⁵ cfr. Tribunale di Venezia, ord. 14 luglio 2003.

⁶ A. De Silvestri (2000) *Il contenzioso tra pariordinati nella Italiana Giuoco Calcio*, in *Riv. dir. sport.*, fasc. 3-4 (settembre-dicembre), 503 e ss.

indebito stravolgimento del contenuto del rapporto tra atleta e società sportiva.

Poi, si deve osservare che la valenza pubblicistica delle federazioni nazionali riguarda «specifici aspetti» dell'attività sportiva (art. 15 D.Lgs. n. 242/1999, primo comma). Tali aspetti riguardano l'organizzazione istituzionale delle manifestazioni sportive e non il rapporto associativo derivante dal tesseramento degli atleti, che, appunto, ha un carattere evidentemente privatistico.

Pertanto, resta valido ancor oggi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui le federazioni sportive presentano un duplice aspetto, l'uno di natura pubblicistica, riconducibile all'esercizio in senso lato di funzioni pubbliche proprie del CONI, e l'altro di natura privatistica, riconnesso alle proprie specifiche attività che, in quanto autonome, sono separate dalle prime e fanno capo unicamente alle federazioni medesime⁷

In particolare, è stato espressamente previsto dalla legge che alle federazioni sportive partecipino società ed associazioni sportive (affiliate) e singoli tesserati (come gli atleti) «nei soli casi previsti dagli statuti» (art. 15 D.Lgs. n. 242/1999, primo comma): pertanto, il rapporto associativo diretto tra tesserato agonista e singola federazione sportiva d'appartenenza è eccezionale e si sostanzia nella straordinaria partecipazione dei rappresentanti degli atleti negli organi federali, prevista solo con la citata legge di riordino del CONI (art. 16 D.Lgs. n. 242/1999, secondo co.)

Dunque, l'atleta risulta tesserato per una società associata in forma privatistica, mediante l'affiliazione, alla federazione sportiva che, di regola, impone alla medesima di recepire nel singolo rapporto contrattuale le norme federali sul tesseramento e sul vincolo. Per esempio, le leghe calcistiche strutturalmente sono associazioni non riconosciute che raggruppano in forma privatistica le società di calcio affiliate alla FIGC e partecipanti ai vari campionati⁸

Le illustrate argomentazioni riconfermano che la federazione procede all'affiliazione delle società sportive e alla ratifica del tesseramento degli atleti con il singolo sodalizio a meri fini organizzativi, di coordinamento e controllo dello svolgimento dei campionati e del divieto di essere tesserati contemporaneamente per più di un *club*.

⁷ Cassazione civile, sez. un., 12 luglio 1995, n. 7640 in *Giust. civ. Mass.* 1995, p. 1362.

⁸ T.A.R. Sicilia sez. III, Catania, 14 settembre 1993, n. 802 in *Cons. Stato* 1993, I, 1343.

3. La violazione dei diritti indisponibili dell'atleta.

Il vincolo sportivo stipulato dagli atleti per un tempo indeterminato oppure irragionevolmente lungo, imposto dalle clausole regolamentari e associative delle federazioni sportive, deve ritenersi nullo di diritto ex art. 1418 c.c. perché contrasta con una copiosa congerie di norme imperative e di ordine pubblico e, dunque, realizza interessi immeritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c., co. 2.

In particolare, il vincolo sportivo a tempo indeterminato oppure irragionevole cagiona una violazione:

- del diritto di praticare senza difficoltà la propria attività agonistica, sancito dai principi generali dell'ordinamento e rinvenibile positivamente nelle diverse libertà individuali e sociali stabilite dalla Carta costituzionale, nonché dall'art. 1 della legge 23 marzo 1981 n. 91, secondo cui «l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero»;
- della libertà di associazione, che comprende anche il diritto di dissociazione, tutelato dall'art. 18 della Costituzione, nonché dall'art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (legge 4 agosto 1955, n. 848) e dall'art. 22 del patto internazionale sui diritti civili e politici (legge 25 ottobre 1977 n. 881);
- del diritto, che è espressione di un elementare principio dell'ordinamento liberale e democratico, di recedere dall'associazione qualora l'associato non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 24 del codice civile;
- del diritto alla parità di trattamento, tutelato dal principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 della Costituzione, rispetto agli atleti professionisti, per i quali l'art. 16 della legge 23 marzo 1981 n. 91 ha disposto espressamente l'abolizione del vincolo sportivo, integrante letteralmente le «limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista»;
- del dovere imperante *erga omnes* di assicurare «senza nessuna discriminazione» il godimento delle libertà fondate su qualsiasi condizione personale», come certamente deve ritenersi quella dell'atleta minore e non professionista, stabilito dall'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (legge

4 agosto 1955, n. 848);

- del principio, che deve caratterizzare i nuovi statuti e regolamenti delle federazioni sportive, di «partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale» (art. 16, co. 1, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242);

- nel caso di atleta minore d'età, del diritto al gioco stabilito dall'art. 31 della legge 27 maggio 1991 n. 176 (ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), secondo cui il minore ha diritto «di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica»;

- ancora nel caso di atleta minore, dell'onere per il genitore di stipulare atti di straordinaria amministrazione con l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 322 c.c.

L'indirizzo della giurisprudenza di legittimità conferma quanto *supra* argomentato.

Infatti, si è affermato che:

- l'adesione ad un'associazione non riconosciuta comporta l'assoggettamento dell'aderente al relativo regolamento (...) con il limite derivante dal principio costituzionale della libertà di associazione, il quale implica la nullità di clausole che escludano o rendano oneroso in modo abnorme il recesso⁹;

- il principio della libertà di associazione implica la libertà di recesso per qualunque tipo di associazione, come previsto dall'art. 20 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948, secondo il quale «nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione», giacché la disciplina pattizia non può mai sopprimere il diritto di dissociazione o renderne oltremodo ostico l'esercizio con modalità oggettivamente coercitive, impeditive o preclusive¹⁰;

- la valutazione di validità della clausola che esclude l'esercizio del diritto di recesso da un'associazione per un tempo determinato è subordinata alla verifica, da una parte, della sussistenza di un termine compatibile con la natura e la funzione del contratto associativo, e,

⁹ Cass. civ., sez. I, 9 maggio 1991, n. 5191, in *Nuova giur. civ. commentata* 1992, I, 615.

¹⁰ Cass. civile, sez. I, 14 maggio 1997, n. 4244, in *Mass. giur. lav.* 1998, 18; *Giur. it.* 1998, p. 639; *Nuova giur. civ. commentata* 1998, I, 423; *Orient. giur. lav.* 1998, I, 16; *Studium Juris* 1998, 959;

dall'altra, alla insussistenza di lesione di diritti costituzionalmente garantiti¹¹.

Anche l'orientamento dei giudici di merito appare conforme all'interpretazione sostenuta nel presente lavoro.

In particolare, si è ribadito che:

- è nulla la clausola statutaria di un'associazione non riconosciuta che differisce indebitamente la perdita della qualità di socio a seguito di recesso¹²;

- le associazioni, riconosciute o meno, si fondano sul principio costituzionale di libertà, nel senso che devono qualificarsi tali solo gli organismi costituiti con atto negoziale da una pluralità di soggetti, cui possono aderire, se ritengono, anche terzi (secondo quanto previsto dagli accordi sociali)¹³ ;

- è nulla la clausola statutaria di un'associazione non riconosciuta nella parte in cui prevede che, nell'ipotesi di recesso del socio, la sua qualità permanga, con i diritti e gli obblighi relativi, sino alla fine dell'anno successivo al recesso stesso¹⁴.

Peraltro, nel giudizio di impugnazione del provvedimento applicativo di una disposizione già vigente nel regolamento esecutivo della FIP legittimante lo svincolo per meriti sportivi ad una giocatrice militante per molti anni nella squadra nazionale, si è ritenuto «del tutto recessivo, sul piano dei valori costituzionali, il rilievo della pretesa della società ricorrente di mantenere un vincolo sportivo, successivamente alla scadenza del contratto con l'interessata» e si è aggiunto che «la concezione che considerava l'atleta come "proprietà" della Società, appare assolutamente arcaica sotto il profilo dell'equità sostanziale»¹⁵.

Poi, riconoscendo espressamente all'atleta il diritto di dissociazione dal vincolo sportivo con effetto dalla domanda giudiziale in un caso che riguardava una giocatrice di pallavolo, si è rimarcato il principio giuridico di temporaneità del vincolo dichiarando invalida la possibilità di recesso esclusivamente mediante adesione dell'associazione e censurando altresì le modalità complicate e farraginosose di

¹¹ Cass. Civ., sez. I, 4 giugno 1998, n. 5476 in *Giur. it.* 1999, 488.

¹² Tribunale Udine, 18 ottobre 1993 in *Foro it.* 1994, I, 2918.

¹³ Tribunale Napoli, 10 dicembre 1999, in *Foro napoletano* 1999, 333.

¹⁴ Tribunale Trieste, 18 gennaio 2000, in *Foro it.* 2000, I, 2689.

¹⁵ Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. terza-ter, 12 maggio 2003 n. 4103.

scioglimento del vincolo prescritte dal regolamento federale¹⁶.

4. La patrimonializzazione dell'atleta

Condizionata da un'errata interpretazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, che non è certamente una «riserva indiana» inespugnabile dai principi fondamentali dell'ordinamento generale, la dottrina dominante ha costantemente propeso per la giustificazione del vincolo sportivo dell'atleta non professionista in base alla presunta particolarità del movimento e dell'organizzazione dello sport.

Tra le varie motivazioni favorevoli al vincolo, anche in considerazione dell'obbligo del *club* professionistico di costituirsi nella forma della società di capitali, si è asserito che il vincolo sportivo troverebbe ragion d'essere nell'esigenza di evitare la dispersione del patrimonio sociale che, costituito dagli atleti tesserati, sarebbe l'unica fonte di sostegno dell'attività agonistica nelle associazioni dilettantistiche.

È possibile rilevare criticamente che questa concezione viene spesso utilizzata per avallare la patrimonializzazione degli atleti dilettanti e la considerazione di fatto delle loro prestazioni sportive alla stregua di *res in commercio*, come dimostra la persistente e diffusa speculazione economica operata (soprattutto nel calcio) anche dalle piccole società.

Persistendo il deplorabile istituto del vincolo nell'ordinamento sportivo, è notorio che persino gli atleti minorenni sono considerati oggetti suscettibili di compravendita, prestito e ogni altro accordo che inerisce allo sfruttamento lucrativo delle loro prestazioni sportive da parte delle società che ne detengono il «cartellino». Questa condizione di cattività degli atleti, dichiarati «dilettanti» dal CONI o dalle federazioni sportive sulla base del disposto dell'art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e considerati apoditticamente una proprietà della società sportiva che li ha tesserati, è assimilabile ad una schiavitù che si realizza all'interno dello sport amministrato in condizioni di monopolio dalle stesse federazioni.

Questa ignobile situazione, offerta inconfutabilmente dalle clausole statutarie e regolamentari delle federazioni sportive affiliate al CONI, è frutto di una mentalità che ha portato ad una massificazione

¹⁶ Tribunale Padova, 28 aprile 2004, n. 1676.

degli sportivi di ogni categoria e disciplina e che calpesta la libertà personale frapponendo ostacoli normativi al giocatore giovane che intende scegliere la società in cui militare recedendo dal precedente rapporto associativo alla fine della stagione agonistica.

Aderendo a questa mentalità culturale che porta a una indecorosa oggettivazione degli agonisti, apprezzati come *res societatis*, la giurisprudenza italiana ha stabilito che:

- il «cartellino» rappresenta il diritto di utilizzazione sportiva dell'atleta e costituisce il valore economico delle prestazioni professionali del medesimo, sicché è assoggettabile a esecuzione forzata e a misura cautelare¹⁷;

- poiché il cartellino di un giocatore di pallavolo tesserato presso la federazione italiana è un bene che può essere oggetto di godimento e di disposizione, ed è suscettibile di valutazione economica, è ammissibile il suo pignoramento in quanto l'esecuzione riguarda non l'atleta in quanto uomo, ma le sue prestazioni agonistiche¹⁸;

- la cessione, in seguito a esecuzione forzata, di un cartellino sportivo di una giocatrice di pallavolo militante in una squadra di serie A1 può essere effettuata anche a favore di una qualsiasi persona fisica e non necessariamente a favore di un soggetto tesserato con la Federazione italiana pallavolo¹⁹.

In contrario avviso si è espressa la giurisprudenza penale di merito in un isolato arresto riguardante la contestazione dei reati di estorsione e violenza privata a dirigenti di un'associazione sportiva dilettantistica che avevano preteso un corrispettivo economico per il «cartellino» di un calciatore. Nella sentenza, ampiamente motivata, si legge che né l'ordinamento sportivo né l'ordinamento generale riconoscono valore patrimoniale al vincolo, «senza contare il fatto che un diritto reale sul calciatore – esplicitato dal vincolo di tesseramento – presenterebbe evidenti spunti di incostituzionalità»²⁰.

¹⁷ Trib. Brindisi, 30 novembre 1990, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 115.

¹⁸ Pretura Foligno, 24 novembre 1994, in *Rass. giur. umbra* 1994, 713.

¹⁹ Pretura Perugia, 18 dicembre 1996, in *Rass. giur. umbra* 1997, 1004.

²⁰ Tribunale Pordenone, 12 aprile 1995, n. 67.

5. *La libertà dell'atleta nell'ordinamento sportivo vigente.*

Al vertice dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale è già stata stabilita l'illegittimità del vincolo che impedisca all'atleta oppure che gli renda ostico il diritto di praticare l'attività agonistica.

L'ottavo principio fondamentale della Carta Olimpica stabilisce che la pratica dello sport è un diritto umano e che ogni individuo «deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le sue necessità»²¹.

Nei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, deliberati dal consiglio nazionale del CONI il 23 marzo 2004, è stato disposto che «gli statuti ed i regolamenti organici dovranno prevedere la temporaneità, la durata del vincolo e le modalità di svincolo».

Anche per rispettare questa nuova disposizione, le federazioni sportive hanno dovuto limitare al raggiungimento di una certa età la durata del vincolo sportivo (la FIGC a 25 anni, la FIP a 32 anni, la FIPAV a 34 anni), ma questo limite appare evidentemente una discriminazione vietata dalla legge soprattutto nei confronti degli atleti minori e dei loro genitori.

In ogni caso, non vi è alcun dubbio che l'atleta minorenni viva ancor oggi in cattività, rinchiuso nel «gulag» del proprio cartellino, e che resta problematicamente attuale l'esigenza di difendere un autentico valore sociale qual è la libertà della pratica agonistica.

6. *Il vincolo dei calciatori.*

Il primo comma del riformato art. 32 delle norme organizzative interne della FIGC prevede che «i calciatori “giovani”, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”».

²¹ La Carta nella sua versione originale recita: «*The practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practising sport in accordance with his or her needs*».

L'art. 32 *bis* stabilisce che «i calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza lo svincolo per decadenza del tesseramento (...)» attraverso un'istanza «da far pervenire, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno a mezzo lettera raccomandata o telegramma», contestualmente rimessa in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo.

La norma precisa che «*avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva*».

Il termine del 25° anno di età, fissato per avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento, è entrato in vigore a decorrere dal 1° luglio 2004 (art. 32 *ter*), ma hanno potuto avvalersi di tale diritto i calciatori che nel corso degli anni solari 2002 e 2003 avessero anagraficamente compiuto, rispettivamente, il 29° ed il 27° anno di età. Coordinato con le regole sopra esposte, l'art. 36, co. 2 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti indica altresì che «all'atto del tesseramento i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", assumono con le società un vincolo che perdura sino alla stagione sportiva entro la quale compiranno anagraficamente il 25° anno di età» e che «per avvalersi del diritto allo svincolo gli stessi potranno avanzare apposita istanza, anche nelle stagioni successive, nei termini e con le modalità previste dall'art. 32 *bis* delle NOIF».

L'art. 106 delle norme organizzative interne della FIGC afferma che i calciatori dilettanti possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, in caso di rinuncia da parte della società; svincolo per accordo; inattività del calciatore; inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società; cambiamento di residenza del calciatore; esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di «professionista»; svincolo per decadenza del tesseramento.

Lo svincolo per accordo e l'inattività del calciatore sono i casi più importanti nei campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC.

Dal 1° luglio 2002, è stato reintrodotta nelle carte federali l'art.

108,co. 1, stabilisce che «le società possono convenire con i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti comitati e divisioni della Lega Nazionale Dilettanti entro venti giorni dalla stipulazione».

In caso di inattività (art. 109 delle norme organizzative interne della FIGC), i calciatori medesimi possono chiedere lo svincolo entro 15 giorni dalla fine del campionato oppure, in caso di campionato ancora in corso, entro il 15 giugno, in presenza di almeno due condizioni:

- quando l'inattività non dipende da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o (nei casi più frequenti nella prassi) dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società;
- quando non partecipano ad almeno quattro gare ufficiali del campionato in corso per motivi a loro non imputabili.

Con una serie di decisioni identiche deliberate nella riunione del 18 aprile 2002 e riguardanti l'appello presentato da alcune calciatrici lombarde contro la delibera 13 dicembre 2001 della Commissione Tesseramenti, la Commissione d'Appello Federale della FIGC ha precisato che la rigidità del sistema fissato dall'art. 109 delle NOIF riguarda due distinte fasi: la prima relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva; la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione. In particolare, la Commissione d'Appello Federale (di qui in poi CAF per brevità) ha affermato che, a norma dell'art. 109, co. 4, la società deve inviare alla calciatrice “due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva” e non, come è accaduto nel caso sottoposto all'esame del collegio giudicante, due inviti a sottoporsi entro certe date a visita medica.

In effetti, le carte federali impongono chiaramente al calciatore di presentarsi in condizioni idonee all'attività agonistica e non fanno obbligo alla società, che però viene sanzionata se utilizza atleti privi di certificazione sanitaria, di sottoporre i propri tesserati alla visita medica. Ne consegue che, secondo la condivisibile interpretazione degli autorevoli giudici della FIGC, «perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti” e che il calciatore (nella fattispecie controversa, una calciatrice) ha diritto allo svincolo per inattività. Inoltre, la CAF ha aggiunto che non vi è dubbio che far sapere alla

società di aver conseguito l'idoneità medica all'attività agonistica e di essere in possesso della relativa certificazione (comunicando implicitamente di poterlo consegnare, a richiesta o spontaneamente) integra il requisito per effetto del quale la contestazione perde efficacia.

Conviene precisare che la norma intende sanzionare la volontà della società di tenere fermo il proprio tesserato, con la conseguenza che (come insegna la consolidata giurisprudenza federale) non si considera inattivo l'atleta che, per motivi a lui imputabili, non risponde a quattro convocazioni espletate con lettera raccomandata dal sodalizio sportivo.

In caso di opposizione della società, la decisione spetta al comitato regionale della FIGC e può essere impugnata innanzi alla Commissione Tesseramenti, la quale emana un provvedimento a sua volta reclamabile alla CAF la cui decisione è ricorribile alla Corte Federale per soli motivi di legittimità: si deve notare che la giurisprudenza elaborata da questi organi della FIGC è molto rigorosa nei confronti delle società che non rispettano la procedura di convocazione e che tentano di aggirare la norma, magari lasciando il calciatore in panchina o impiegandolo per pochi minuti.

7. Il vincolo dei cestisti.

L'art. 1 del Regolamento Esecutivo della FIP afferma che «chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una società affiliata alla FIP» e che «con la firma della richiesta di tesseramento, il giocatore si vincola nei confronti della società richiedente e della FIP accettando con tale atto le norme statutarie e regolamentari della FIP e le varie disposizioni da questa emanate».

Il giocatore non professionista o giovane dilettante (art. 4 R.E., co. 4, lettera d) e lettera e) può tesserarsi attraverso un modulo che deve essere compilato in ogni sua parte e che deve essere controfirmato dall'esercente la potestà genitoriale per i giocatori i quali, al momento della richiesta, non abbiano compiuto il 18° anno di età, (art. 10 R.E., co. 2).

L'art. 15 R.E. disciplina il trasferimento conseguente a mancata utilizzazione nei seguenti termini:

1. La mancata utilizzazione di un giocatore "non professionista" (senior o giovanile) per un intero anno sportivo, purché non sia imputabile a

sua colpa, determina lo scioglimento del tesseramento dalla società di appartenenza, salvo che questa sia dipesa dal servizio militare ovvero dal servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione, da parte del giocatore, della prescritta certificazione di idoneità alla pratica sportiva sia essa agonistica che non agonistica.

2. La mancata utilizzazione consiste nella non convocazione o definitiva esclusione dagli allenamenti per fatti esclusivamente dipendenti dalla società con conseguente impossibilità di partecipazione effettiva a gare di qualsiasi campionato cui la società stessa abbia partecipato.

3. Per ottenere il tesseramento ad altra società, il giocatore deve presentare, nel periodo 1° luglio – 30 settembre di ciascun anno sportivo, all'Ufficio Tesseramento Nazionale, motivata istanza la cui copia integrale deve essere inviata, a mezzo raccomandata, alla società da cui si richiede lo scioglimento del tesseramento. All'istanza deve essere allegato, oltre alla copia della ricevuta della raccomandata di cui sopra, il modulo di tesseramento sottoscritto a favore della società prescelta e l'attestazione dell'avvenuto versamento della tassa annualmente stabilita.

4. La società di appartenenza dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata inviata all'Ufficio Tesseramento Nazionale e per conoscenza al giocatore, allegando quanto occorrente.

5. Le controdeduzioni non presentate da parte della società costituiscono tacita adesione alla richiesta del giocatore e di conseguenza l'Organismo competente provvede al tesseramento come richiesto.

Le controdeduzioni non presentate nei modi e nei termini sopra prescritti saranno ritenute improponibili in sede di eventuale ricorso.

6. Nel caso di opposizione della società alla richiesta del giocatore, la Commissione Tesseramento, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di tesseramento dandone comunicazione a mezzo comunicato ufficiale. Le parti possono proporre ricorso secondo le norme previste dal presente Regolamento.

7. La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.

8. Nel caso in cui la mancata utilizzazione del giocatore sia dipesa dalla omessa presentazione della certificazione di idoneità all'attività sportiva, la società dovrà produrre almeno due solleciti all'osservanza di quanto dovuto inviati al giocatore a mezzo raccomandata entro cinque giorni dalla data fissata per la presentazione della certificazione.

Tali contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dell'obbligo da parte del giocatore.

9. Nel caso in cui la mancata utilizzazione sia dipesa dalla ingiustificata assenza del giocatore ad almeno due gare per le quali era stato regolarmente convocato, la società dovrà dimostrare di aver fatto rilevare l'inosservanza mediante lettera raccomandata inviata entro cinque giorni dalla data di effettuazione delle gare.

Tali contestazioni costituiscono prova dell'inadempienza da parte del giocatore.

Attribuendo alla società il diritto al rinnovo d'ufficio del tesseramento e il diritto al rilascio del nulla osta di trasferimento (in prestito o definitivo), l'art. 27 R.E., co. 2, disciplina il tesseramento conseguente al primo anno tesserabile e precisa espressivamente che «al termine del primo anno sportivo nel quale è consentito il tesseramento (che di regola avviene nell'undicesimo anno d'età), i giocatori possono essere trasferiti ad altra società solo dietro il rilascio del modello di prestito o del modello di trasferimento da parte della società di appartenenza».

Il terzo comma aggiunge che «tale tesseramento avviene d'ufficio e quindi senza nullaosta qualora la società richiedente versi alla FIP, all'atto del tesseramento, un contributo di trasferimento variabile a seconda del campionato cui la società partecipi o della categoria di appartenenza ed il cui ammontare viene annualmente fissato nelle "disposizioni organizzative annuali" e che andrà a beneficio della società di provenienza» e che «la richiesta di cui trattasi potrà essere effettuata entro il termine perentorio del 31 Ottobre se il giocatore non ha partecipato a gare del campionato giovanile di appartenenza».

8. Il vincolo dei pallavolisti.

L'art. 10 bis dello Statuto della Federazione Italiana di Pallavolo (FIPAV) (introdotto con le modifiche deliberate dall'assemblea nazionale straordinaria del 7 novembre 2004) disciplina il vincolo degli atleti tesserati affermando quanto segue.

1. Con la procedura di tesseramento, per l'atleta dilettante o comunque non professionista si costituisce il vincolo nei confronti di una associazione o società sportiva associata alla Federazione.
2. Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport della

pallavolo esclusivamente nell'interesse dell'associato destinatario dell'obbligo e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato vincolante.

3. Il vincolo determina la subordinazione gerarchica e disciplinare dell'atleta nei confronti dell'associato vincolante, fatta salva la competenza degli organi giurisdizionali della FIPAV per le eventuali controversie. L'art. 10 *ter* fissa la durata del vincolo e le modalità di scioglimento del medesimo nei seguenti termini.

1. Salvo le eccezioni di cui ai successivi commi 2 e 3, a partire dal venticinquesimo anno di età dell'atleta il vincolo ha durata quinquennale.

2. Il vincolo ha durata annuale per gli atleti di età inferiore ad anni quattordici e per gli atleti di età superiore ad anni trentaquattro, nonché per gli atleti del settore amatoriale.

3. Il Consiglio Federale può stabilire con appositi Regolamenti che il vincolo abbia limiti e durata inferiori a quelli previsti nei commi precedenti per gli atleti tesserati con società e associazioni sportive partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e per gli atleti che praticano esclusivamente la specialità della pallavolo sulla sabbia.

4. Al termine dell'anno sportivo in cui compie ventiquattro anni di età, come pure al termine di ogni periodo di durata quinquennale del vincolo, l'atleta è libero di rinnovare il tesseramento con l'associato di appartenenza o di chiedere il tesseramento con altro associato. In questa seconda ipotesi l'associato di precedente tesseramento ha diritto a un indennizzo, nella misura fissata annualmente dal Consiglio Federale.

5. Fino al ventiquattresimo anno di età nonché durante i periodi di durata quinquennale, il vincolo può essere sciolto, secondo quanto previsto dai Regolamenti Federali: a) per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato; b) per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante; c) per consenso dell'associato vincolante; d) per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato entro il termine annuale; e) per mancata partecipazione dell'associato vincolante all'attività federale di settore e per fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte; f) per riscatto, limitatamente agli atleti dei campionati nazionali di Serie A/1 e Serie A/2, maschili e femminili; g) per giusta causa; h) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione a un campionato da parte dell'associato vincolante; i) per ritiro dell'associato vincolante da un campionato effettuato entro il termine del girone di andata.